

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 2369 DEL 21/02/2005

Identificativo Atto n. 127

Oggetto: **PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEL SUINO E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA**

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

RICHIAMATO il proprio D.D.U.O. n. 1459 del 9 febbraio 2004 "Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino, di controllo della malattia di Aujeszky nel suino e di sorveglianza della peste suina classica sul territorio della regione Lombardia"

RITENUTO necessario proseguire i controlli nei confronti della malattia vescicolare del suino, della malattia di Aujeszky nel suino e della peste suina classica, così come programmati nel 2004;

CONSIDERATO che la Comunità Europea, con decisione 2004/840 ha approvato il programma di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare dei suini dell'Italia per il 2005;

CONSIDERATO che è necessario mantenere in atto la sorveglianza nei confronti della malattia vescicolare del suino con i medesimi criteri adottati nel 2004, in quanto la malattia non è stata ancora eradicata dal territorio nazionale;

VISTI gli art.3 e 18 della legge regionale 23.07.1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti;

VISTA la d.g.r. n. 15655 del 18.12.2003 "Disposizioni a carattere organizzativo (5° provvedimento 2003) - (di concerto con l'Assessore Colozzi)";

STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. per consentire la dovuta pubblicità;

DECRETA

1. Il "Piano di eradicazione e di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino, di controllo della Malattia di Aujeszky nel suino e di sorveglianza della Peste Suina Classica sul territorio della Regione Lombardia" allegato alla D.D.U.O. n. 1459 del 9 febbraio 2004, è prorogato per l'intero anno 2005. Tale piano viene allegato al presente atto (All.1) quale parte integrante e sostanziale.
2. I competenti Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali sono incaricati della sua attuazione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Mario Astuti

PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO, DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEL SUINO E DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA

1. Obiettivi del piano

Obiettivi del “piano di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino (MVS), di controllo della malattia di Aujeszky nel suino e di sorveglianza della peste suina classica sul territorio della Regione Lombardia”, di seguito denominato “piano” sono:

- a. il mantenimento dello stato di accreditamento nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus del suino, ai sensi del piano nazionale,
- b. la sorveglianza nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus del suino,
- c. il controllo della malattia di Aujeszky nel suino,
- d. la sorveglianza della peste suina classica.

2. Definizioni

Ai sensi del presente piano si intende per:

- a. azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;
- b. allevamento da riproduzione: allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti;
- c. allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: l'allevamento da riproduzione i cui suini prodotti sono destinati a rimanere nella azienda prevalentemente all'ingrasso e al termine del ciclo produttivo movimentati unicamente verso un macello;
- d. allevamento da riproduzione a ciclo aperto: l'allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o la riproduzione, salvo quelli utilizzati per la rimonta, oppure l'allevamento da riproduzione che introduce suinetti per l'ingrasso da altri allevamenti;
- e. svezzamento: l'allevamento che riceve suini da allevamenti da riproduzione e dal quale gli animali sono inviati ad allevamenti da ingrasso o da riproduzione;
- f. allevamento da ingrasso: l'allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei suini provenienti da altri allevamenti e dal quale gli animali sono inviati esclusivamente verso un macello;
- g. stalla di sosta: azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320 o ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo n 22 maggio 1999 n.196, caratterizzata da una netta separazione fisica e funzionale da qualunque tipologia di azienda sopra citata e nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall'acquisto;
- h. macello di suini da riforma: impianto che macella riproduttori o “scarti” (intesi come suini da ingrasso che vengono scartati da un ciclo di produzione in quanto non rispondenti allo standard di accrescimento atteso);

- i. azienda "a fondo cieco per MVS": azienda nella quali si verificano le condizioni di cui all'art. 7, lettera C, paragrafo 1.

3. Obblighi

1. Tutte le aziende da riproduzione presenti sul territorio della Regione Lombardia, con un numero di riproduttori superiore alle due unità, devono essere accreditate per la malattia vescicolare da enterovirus del suino ai sensi del presente "piano".
2. Gli allevamenti da ingrasso e gli svezzamenti possono introdurre unicamente capi provenienti da allevamenti accreditati per la MVS ai sensi del presente "piano" e scortati da relativa certificazione.

4. Sorveglianza in allevamento

A. Modalità di campionamento

1. I prelievi sono effettuati con le seguenti modalità:
 - a. Aziende da riproduzione a ciclo aperto:
 - a cadenza semestrale, un prelievo di 20 campioni di sangue da altrettanti riproduttori in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali; una volta all'anno, ai fini del monitoraggio sierologico anche per la Malattia di Aujeszky, il prelievo deve comprendere tre campioni di scrofe primipare;
 - se il numero di riproduttori presenti in azienda è inferiore alle 20 unità, il prelievo viene effettuato su tutti i riproduttori.
 - b. Aziende da riproduzione a ciclo chiuso:
 - a cadenza annuale, un prelievo di 20 campioni di sangue; al fine di garantire la rappresentatività delle categorie oggetto di monitoraggio sierologico anche per la Malattia di Aujeszky, devono essere prelevati tre campioni da scrofe primipare, tre da suini grassi, tre da suini magroni e i rimanenti campioni da scrofe pluripare, in maniera tale da garantire la rappresentatività di tutte le strutture aziendali;
 - se il numero di riproduttori presenti in azienda è inferiore alle 20 unità, il prelievo viene effettuato su tutti i riproduttori.
2. La categoria degli animali oggetto di prelievo deve essere tassativamente indicata nell'apposita scheda di prelievo (allegato A).
 - c. Stalle di sosta:
 - cadenza mensile, un prelievo di pool di feci per ogni box di stabulazione presente in azienda, per la ricerca di virus della MVS nell'ambiente; in attesa del responso del laboratorio, per le destinazioni diverse dal macello, si applica il divieto di movimentazione delle partite.
 - I test idonei per la dimostrazione della presenza del virus della MVS sono: il test di isolamento su colture cellulari o la rilevazione del genoma mediante Polymerase Chain Reaction (PCR).

- In caso di esito positivo al test PCR, eventuali ulteriori indagini vanno concordate con il Centro di riferimento nazionale (CERVES).
 - Il prelievo di campioni di feci dai mezzi di trasporto di partite di suini provenienti dagli Stati membri non è sostitutivo del prelievo mensile di feci provenienti dai locali di stabulazione.
2. I campioni di sangue e feci prelevati vanno inviati al CERVES presso l'IZS di Brescia, tramite le Sezioni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competenti per territorio, dove vengono sottoposti a prove di laboratorio nei confronti della MVS.
 3. L'accertamento sierologico degli allevamenti da riproduzione per la malattia di Aujeszky, previsto dal piano nazionale di controllo, viene effettuato dal laboratorio in concomitanza con le prove per MVS; tale controllo è annuale e deve essere richiesto espressamente sulla "scheda accompagnamento campioni".
 4. Se i suini non sono identificabili singolarmente, è necessario marcarli contestualmente al prelievo, preferibilmente con marca auricolare recante un numero progressivo: è infatti indispensabile poter individuare i suini eventualmente risultati positivi.

B. Verifiche effettuate dal veterinario ufficiale in azienda prima del campionamento

1. Il campionamento è preceduto da una verifica del veterinario ufficiale su:
 - a. controllo delle movimentazioni delle partite in entrata ed uscita e della corrispondenza tra l'effettivo aziendale e quanto riportato nel registro aziendale di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1996 n.317;
 - b. presenza dei certificati di lavaggio e disinfezione per gli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali, di cui all'allegato C;
2. nelle stalle di sosta il veterinario ufficiale, inoltre, utilizzando l'allegata scheda (Allegato D), verifica:
 - a. la tenuta del registro delle disinfezioni, di cui al successivo articolo 10, il suo aggiornamento e il corretto uso dei disinfettanti;
 - b. il rispetto del regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto.

C. Riscontro irregolarità

1. In presenza di irregolarità riguardo al precedente paragrafo B.1.a., la qualifica di accreditamento viene sospesa fino alla completa regolarizzazione del registro, a cura dell'allevatore.
2. Nel caso di non conformità riguardo alla verifica di cui al precedente punto B.2.a., tutti i suini presenti vanno inviati al macello e la qualifica di accreditamento della stalla di sosta è sospesa fino alla completa esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione.
3. Nel caso in cui all'interno di un'azienda vengano individuati suini di provenienza non nota, la ASL adotta i provvedimenti di cui all'art.10 dell'OM 26 luglio 2001, in particolare:
 - a. sequestro dell'azienda e la revoca della qualifica,

- b. effettuazione di due controlli sierologici con esito negativo, di cui il secondo effettuato non meno di 28 e non oltre i 40 giorni dal primo, su un numero di riproduttori pari a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001 e comprensivo dei soggetti di origine non nota.

5. Sorveglianza al macello

1. Le ASL garantiscono l'aggiornamento dell'elenco informatizzato dei macelli di suini da riforma presso la Regione .
2. Presso le strutture che macellano suini da riforma va effettuato un controllo sierologico, una volta alla settimana, su tutte le aziende di provenienza degli animali da riforma, riproduttori e non, presentati per la macellazione nel corso di una giornata; il controllo deve avvenire in modo che, nell'arco di ogni trimestre, tutte le giornate di macellazione abbiano la stessa probabilità di essere controllate.
3. Il controllo sierologico deve essere effettuato unicamente su animali provenienti da allevamenti ubicati sul territorio della Regione Lombardia.
4. Nel caso in cui la partita trasportata al macello provenga da una o più aziende, purché i suini siano tenuti separati per azienda di origine, vanno prelevati 20 campioni da altrettanti suini per ciascuna azienda; se il numero di suini è inferiore alle 20 unità, il prelievo va effettuato su tutti i capi.
5. Nel caso in cui la partita trasportata al macello provenga da più aziende, e gli animali non siano tenuti divisi sul mezzo di trasporto, vanno prelevati 59 campioni da altrettanti suini; se il numero di suini trasportati è inferiore alle 59 unità, il prelievo va effettuato su tutti i capi.
6. La categoria degli animali oggetto di prelievo deve essere tassativamente indicata nell'apposita scheda di prelievo (allegato A).
7. Anche nel caso in cui il tatuaggio dei singoli capi sottoposti a prelievo non sia leggibile, deve essere possibile risalire all'azienda di provenienza del capo o perlomeno alle aziende di provenienza formanti la partita cui il capo appartiene.

6. Introduzioni di animali

L'accreditamento nei confronti della MVS, sia negli allevamenti da riproduzione, che in quelli da ingrasso e nelle stalle di sosta, è mantenuto a condizione che tutti i suini introdotti in azienda siano scortati da certificato sanitario da cui risulti che gli animali provengono da allevamenti accreditati per MVS, con la data dell'ultimo prelievo effettuato.

7. Misure da attuarsi in presenza di positività sierologica

A. Riscontro di una singola sieropositività sui campioni prelevati

1. L' ASL :
 - a. attua il sequestro della azienda,
 - b. sospende temporaneamente la qualifica aziendale,
 - c. dispone l'effettuazione di un secondo prelievo di sangue dal suino sieropositivo e da almeno 10 suini a contatto, trascorsi sette o più giorni dal precedente campione.
2. Se, a conclusione dei controlli effettuati, il singolo soggetto sieropositivo rientra nella definizione di singleton reactor, ai sensi dell'art.11 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001, lo stesso deve essere macellato secondo le modalità indicate al successivo articolo 8.
3. Se al contrario la positività sierologica non è ascrivibile a singleton reactor, la ASL procede ad applicare quanto disposto al punto successivo.

B. Riscontro di più sieropositività sui campioni prelevati

1. L'ASL, anche prima della conferma al test di sieroneutralizzazione:
 - a. attua il sequestro della azienda
 - b. sospende temporaneamente la qualifica aziendale;
 - c. dispone:
 - un prelievo di feci dalle diverse strutture dell'azienda ed a campione dai soggetti sieropositivi,
 - il prelievo di sangue da un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 26 luglio 2001.
2. Nel caso in cui l'esame sul campione di feci sia negativo e venga evidenziata esclusivamente la sieropositività, la A.S.L. provvede alla revoca dello stato di accreditamento della azienda, effettua un prelievo di sangue da tutti i riproduttori non ancora campionati e ordina la macellazione dei riproduttori sieropositivi, secondo le modalità prescritte all'articolo 8.
3. Per i suini da ingrasso presenti nelle aziende sieropositive le misure da attuarsi vengono concordate di volta in volta di concerto tra ASL, Cerves, Regione e Ministero della Salute.
4. In caso di dimostrata necessità, su proposta della Regione, la macellazione dei riproduttori sieropositivi presenti nelle aziende può essere effettuata secondo un piano concordato tra la Regione medesima, la A.S.L. e il Ministero della Salute.

C. Azienda "a fondo cieco per MVS"

1. Si definisce azienda "a fondo cieco per MVS" un'azienda collegata epidemiologicamente con un focolaio di MVS, in cui venga accertata una positività sierologica, a condizione che:

- a. a seguito di controlli sierologici sia possibile escludere una circolazione virale in atto;
 - b. non sia stata dimostrata la presenza del virus della malattia vescicolare da enterovirus né nei suini, né nell'ambiente;
 - c. l'indagine epidemiologica accerti che non si siano verificati contatti a rischio con altre aziende;
 - d. tutti gli allevamenti presenti nel raggio di 10 km attorno alla zona infetta siano identificati.
2. In caso di azienda "a fondo cieco per MVS", si applicano le seguenti misure:
- a. tutti gli animali sensibili presenti nell'allevamento vengono immediatamente abbattuti e distrutti;
 - b. tutte le aziende, comprese quelle da ingrasso, presenti nell'ambito di una zona delimitata da un raggio di 10 km dall'allevamento sieropositivo vengono sottoposte a un controllo sierologico per la conferma dell'accreditamento, effettuato su un numero di soggetti come da tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001. L'accREDITamento sarà riconfermato in seguito ad esito negativo dei test sierologici.
 - c. La movimentazione degli animali potrà avvenire:
 - dalle aziende situate nell'ambito nella zona delimitata da un raggio di 3 km dall'allevamento sieropositivo, dopo che tutte le aziende presenti siano state testate almeno una volta,
 - dalle aziende presenti nell'ambito della zona compresa tra i 3 e i 10 km dalla sede dell'allevamento sieropositivo, dopo che aver acquisito l'esito favorevole del controllo sierologico relativo all'azienda stessa.

8. Modalità di macellazione dei soggetti sieropositivi

1. I riproduttori sieropositivi devono essere macellati entro il termine massimo di settantadue ore dalla emissione della Ordinanza di abbattimento e inviati sotto vincolo sanitario in un macello posto preferibilmente nel territorio di competenza della ASL o eventualmente presso un macello posto nel territorio della Regione.
2. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente.
3. Nella "Dichiarazione di provenienza degli animali" di cui al DPR 317/96 oltre ad indicare i codici identificativi di cui al comma 1 viene altresì riportata la dicitura "suini sieropositivi per MVS".
4. Il veterinario ufficiale responsabile del macello informa la A.S.L. competente dell'avvenuta macellazione.
5. Il veterinario ufficiale responsabile del macello provvede affinché i suini sieropositivi, inclusi i singleton reactor, vengano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni, bollate come prescritto, siano riservate esclusivamente al mercato nazionale. Per tali suini, inoltre si procederà alla distruzione di testa e pacchetto intestinale.

9. Procedure per il riaccreditamento delle aziende

1. Le aziende da riproduzione che hanno perso la qualifica per riscontrata sieropositività sono riaccreditate dopo l'attuazione di due controlli sierologici con esito negativo, di cui il secondo effettuato non meno di 28 e non oltre i 40 giorni dal primo, su un numero di riproduttori pari a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001.
2. Le aziende da riproduzione presenti in zona di protezione ai sensi del DPR 17 maggio 1996, n.362, vengono riaccreditate in seguito a due controlli sierologici con esito negativo, di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i 28 ed i 40 giorni dal primo, su un numero di soggetti come da tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001.
3. Le aziende da riproduzione presenti in zona di sorveglianza ai sensi del DPR 17 maggio 1996, n.362, vengono riaccreditate in seguito all'effettuazione di un unico controllo sierologico ad esito negativo effettuato su un numero di soggetti come da tabella di cui all'allegato II dell'Ordinanza del Ministero della Salute 26 luglio 2001.
4. Le aziende in fase di riaccreditamento non possono movimentare riproduttori verso altre aziende.

10. Disinfezioni nelle stalle di sosta e centri di raccolta, stalle annesse ai macelli

1. Le stalle di sosta dei commercianti, i centri di raccolta nonché le stalle annesse ai macelli devono essere sottoposte ad un'accurata pulizia tramite idropultrici a pressione e a disinfezione con prodotti di provata efficacia nei confronti della MVS elencati all'allegato IV della Ordinanza Ministeriale 5 agosto 1999 (Allegato E).
2. Il lavaggio e la disinfezione devono essere condotti dopo che è stato effettuato lo svuotamento del locale di stabulazione.
3. Le informazioni relative alla disinfezione devono essere riportate su un apposito registro che deve riportare almeno i seguenti dati:
 - a. Carico:
 - nome commerciale del disinfettante, e relativo principio attivo;
 - data e quantità del disinfettante acquistato;
 - b. Scarico:
 - quantità di disinfettante utilizzato e concentrazione di utilizzo;
 - data della disinfezione;
4. Il Veterinario Ufficiale verifica la presenza in azienda delle attrezzature necessarie per effettuare la pulizia e disinfezione e controlla la tenuta del registro.

11. Misure di igiene

1. L'ingresso per il trasporto di suini negli allevamenti, nelle stalle di sosta e nei centri di raccolta, è consentito esclusivamente ad automezzi lavati e disinfettati.
2. Il proprietario o il detentore degli animali ritira l'apposita dichiarazione del trasportatore relativa all'avvenuto lavaggio e disinfezione dell'automezzo di cui all'allegato C.
3. Tale dichiarazione deve essere tenuta agli atti per un anno.
4. Le AA.SS.LL. provvederanno a predisporre, ove possibile, un punto di lavaggio e disinfezione o, in alternativa, ad individuare almeno un impianto di lavaggio e disinfezione a tal fine autorizzato.
5. L'ingresso negli allevamenti per il carico dei suini è consentito unicamente ad automezzi vuoti; il carico sullo stesso automezzo di suini provenienti da più allevamenti è consentito unicamente se viene effettuato dall'esterno degli allevamenti.
6. L'ingresso di persone estranee nei locali di stabulazione dei suini è consentito unicamente nel rispetto di precauzioni indispensabili ad evitare possibili contaminazioni; a tal fine dovranno essere disponibili presso l'allevamento vestiti, calzari a perdere o comunque lavabili e disinfettabili a cura del detentore degli animali.

12. Modulistica

1. I campioni inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio devono essere accompagnati dal modello allegato al presente decreto (allegato A), che deve essere compilato in ogni sua parte;
2. L'indagine epidemiologica in caso di sieropositività o di focolaio va redatta impiegando il modello conforme all'allegato B al presente decreto.
3. Presso le stalle di sosta dei suini, in occasione delle verifiche prima del campionamento, il veterinario ufficiale dell'ASL utilizza la scheda allegato D al presente decreto.

**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE ,
MALATTIA DI AUJESZKY E PESTE SUINA CLASSICA NEI SUINI – REGIONE
LOMBARDIA
SCHEMA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

REGIONE: LOMBARDIA **PROVINCIA:** _____
ASL _____ **DISTRETTO:** _____
TEL: _____ **FAX** _____

MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (BARRARE UNA SOLA CASELLA):

CONTROLLO DI CONFERMA IN AZIENDA ACCREDITATA [B]
 CONTROLLO IN STALLA DI SOSTA [E]
 CONTROLLO AL MACELLO DI SUINI DA RIFORMA [N]
 A SEGUITO DI SIEROPOSITIVITÀ RISCONTRATA IN AZIENDA O MACELLO [G]
 RI/ACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO 1°PRELIEVO [C] / 2°PRELIEVO [D]
 CORRELAZIONE EPIDEMIOLOGICA CON AZIENDA FOCOLAIO* [L]
 AZIENDA IN ZONA DI PROTEZIONE* 1°PRELIEVO [P] / 2°PRELIEVO [Q]
 AZIENDA IN ZONA DI SORVEGLIANZA* [S]

* RIFERITA ALLA AZIENDA FOCOLAIO (CODICE) :

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI (1).

CODICE IDENTIFICAZIONE AZIENDA (DPR 317/96) | | | | | | | | | |

INDIRIZZO PRODUTTIVO: RIPRODUZIONE CICLO APERTO INGRASSO
 RIPRODUZIONE CICLO CHIUSO STALLA DI SOSTA

PROPRIETARIO _____

PROVINCIA _____ **COMUNE** _____ **LOCALITÀ** _____

N° RIPRODUTTORI PRESENTI _____ **N° CAPI PRESENTI** _____

MACELLO DI PRELIEVO DEI CAMPIONI (2).

DENOMINAZIONE _____

PROVINCIA _____ **COMUNE** _____ **LOCALITÀ** _____

MACELLO CEE MACELLO A CAPACITÀ LIMITATA

DATA PRELIEVO CAMPIONI _____ **TIPO CAMPIONE :** SANGUE N. _____
 FECI N. _____
 EPITELIO N. _____

ALTRI ESAMI DA EFFETTUARE

MALATTIA DI AUJESZKY ALTRO _____

NOTE:

(1) In caso di prelievo in azienda compilare tutto il quadro con i dati dell'allevamento in cui si prelevano i campioni. In caso di prelievi al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento.

IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI IN “ALLEVAMENTO”

IDENTIFICATIVO DEI SUINI	CATEGORIA (3)	IDENTIFICATIVO DEI SUINI	CATEGORIA (3)
1.		31.	
2.		32.	
3.		33.	
4.		34.	
5.		35.	
6.		36.	
7.		37.	
8.		38.	
9.		39.	
10.		40.	
11.		41.	
12.		42.	
13.		43.	
14.		44.	
15.		45.	
16.		46.	
17.		47.	
18.		48.	
19.		49.	
20.		50.	
21.		51.	
22.		52.	
23.		53.	
24.		54.	
25.		55.	
26.		56.	
27.		57.	
28.		58.	
29.		59.	
30.		60.	

OSSERVAZIONI

Timbro e firma del veterinario prelevatore

Note:

(3) La categoria va indicata obbligatoriamente quando sia richiesta la ricerca di anticorpi per la Malattia di Aujeszky. Usare le seguenti dizioni: PRIMIPARA, PLURIPARA, VERRO, MAGRONE (120-180 GG), GRASSO (>180 GG).

IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI “AL MACELLO” (SCARTI E DA RIFORMA) (1)

CODICE AZIENDALE DELL'ULTIMO ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA O DELLA STALLA DI SOSTA	TATUAGGIO	CATEGORIA (2)	CODICE AZIENDALE DELL'ULTIMO ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA O DELLA STALLA DI SOSTA	TATUAGGIO	CATEGORIA (2)
1.			14.		
2.			15.		
3.			16.		
4.			17.		
5.			18.		
6.			19.		
7.			20.		
8.			21.		
9.			22.		
10.			23.		
11.			24.		
12.			25.		
13.			26.		

OSSERVAZIONI

Timbro e firma del veterinario prelevatore

Note:

- 1) In caso di prelievo al macello copia della scheda con il relativo rapporto di prova dovrà essere sempre inviata all'Azienda USL competente per l'azienda di provenienza degli animali campionati.
- (2) La tipologia di animali da prelevare sono gli scarti inviati al macello. Usare le seguenti dizioni: SCROFA DA RIFORMA, VERRI DA RIFORMA, SCROFETTA DA RIFORMA, MAGRONE DI SCARTO, GRASSO DI SCARTO.

**INDAGINE EPIDEMIOLOGIA PER MALATTIA VESCICOLARE E
PESTE SUINA CLASSICA DEL SUINO**

La malattia è stata diagnosticata/sospettata in seguito a:

- SOSPETTO CLINICO/ANATOMO-PATOLOGICO
- SIEROPOSITIVITA'
- ISOLAMENTO VIRALE
- CORRELAZIONE EPIDEMIOLOGICA

1. ANAGRAFE DELL'AZIENDA

1.1 CODICE AZIENDALE:

1.2 DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA:
.....

1.3 PROPRIETARIO:

1.4 DETENTORE (se diverso dal proprietario):

1.5 INDIRIZZO DELL'AZIENDA:

COMUNE: PROVINCIA:

1.6 ASL: **DISTRETTO:**

VETERINARIO DIRIGENTE AREA A:

VETERINARIO CHE HA ESEGUITO L' INDAGINE:

TELEFONO (anche cellulare):/.....

2. TIPOLOGIA DELL'AZIENDA

- 2.1 SPECIE ALLEVATE: SUINO
- CINGHIALE
- MISTO

2.2 INDIRIZZO PRODUTTIVO

- RIPRODUZIONE CICLO CHIUSO
- RIPRODUZIONE CICLO APERTO
- INGRASSO
- MAGRONAGGIO
- STALLA DI SOSTA
- STALLA DI SOSTA ANNESSA A UN MACELLO

3. CENSIMENTO E DISTRIBUZIONE DEI SUINI PRESENTI IN AZIENDA

Unità d'allevamento *:

Categoria	Numero	Con sintomi/lesioni	Sieropositivi
Scrofe			
Verri			
Scrofette			
Suinetti sotto scrofa			
Lattoni			
Svezziati			
Magroni			
Grassi			

Unità d'allevamento *:

Categoria	Numero	Con sintomi/lesioni	Sieropositivi
Scrofe			
Verri			
Scrofette			
Suinetti sotto scrofa			
Lattoni			
Svezziati			
Magroni			
Grassi			

Unità d'allevamento *:

Categoria	Numero	Con sintomi/lesioni	Sieropositivi
Scrofe			
Verri			
Scrofette			
Suinetti sotto scrofa			
Lattoni			
Svezziati			
Magroni			
Grassi			

* Per ogni unità d'allevamento deve essere compilata una tabella. Per unità d'allevamento si intende l'edificio in cui sono ricoverati ed allevati i suini. L'unità d'allevamento può essere identificata con numeri progressivi, lettere o specificata per esteso (es. sala parto, settore gestazione, magronaggio, ingrasso, etc.) e deve corrispondere a quanto descritto nella planimetria dell'azienda.

4. INFORMAZIONI INERENTI LA CONDUZIONE AZIENDALE

4.1 L'azienda è dotata di barriere che impediscono l'accesso ai non autorizzati? (cancelli, muri di cinta)

Sì No

4.2 L'abitazione è in azienda ?

Sì No

4.3 Esiste un macello annesso all'azienda?

Sì No

4.4. Il carico/scarico animali avviene: fuori dell'azienda

all'interno dell'azienda all'entrata del capannone

in una piazzola di carico

4.5 Si effettua la quarantena per animali di nuova introduzione?

Sì No

4.6 Esiste una zona in azienda destinata alla disinfezione degli automezzi?

Sì No

4.7 Tutto pieno-tutto vuoto (stalle di sosta, ingrasso e magronaggio)

Sì No

4.8 Presenza di apparecchiature a pressione (pulivapor)

Sì No

4.9 Presenza di disinfettanti

Sì No

Se la risposta è affermativa, specificare il principio attivo usato:

.....

4.10 Presenza di materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.)

Sì No

4.11 Dove sono ricoverate le scrofe da riforma? Separate in box nel settore riproduzione

Mescolate con i grassi

Altro

Specificare

4.12 Il ritiro degli scarti avviene: fuori dell'azienda

all'interno dell'azienda all'entrata del capannone

in una piazzola di carico

4.13 Il ritiro di carcasse avviene: fuori dell'azienda
 all'interno dell'azienda all'entrata del capannone
 in una piazzola di carico

4.14 Luogo di raccolta delle deiezioni: Vascone di stoccaggio
 Altro (specificare):.....

4.15 Modalità di smaltimento delle deiezioni: fertirrigazione
 in campi di proprietà
 in altri campi convenzionati
 altro (specificare):

4.16 Modalità di smaltimento dei rifiuti alimentari

4.17 L'azienda dispone di mezzi propri per il trasporto di animali? Sì No

Se la risposta è affermativa, specificare il tipo di autoveicolo e la targa:

4.18 Il proprietario e/o i familiari e/o i dipendenti hanno rapporti con altre aziende suinicole?
 Sì No

Se la risposta è affermativa, compilare il seguente schema:

Nome e cognome	Funzione	Azienda correlata	
		Codice	Proprietario/indirizzo

5. MOVIMENTAZIONI

5.3 AUTOVEICOLI

Tipo di trasporto	Ultima data di accesso in azienda	Frequenza di accesso in azienda	Ditta usuale fornitrice del servizio e suo indirizzo	Targa automezzo*
Siero di latte				
Carcasse				
Liquami				
Alimenti				
Scarti				
Derattizzazioni				
Altro (specificare)				

* nel caso in cui automezzi diversi eseguano il trasporto, segnalare la targa dell'automezzo che ha eseguito l'ultimo trasporto

6. ANAMNESI CLINICA

6.1 Data osservazione primi sintomi:/...../.....

6.2 Nome, cognome e qualifica di chi li ha osservati :

.....

6.3 Descrizione della sintomatologia e/o delle lesioni:

.....

.....

.....

.....

6.4 Presumibile inizio della malattia in allevamento:/...../.....
(da compilare anche in seguito al solo rilievo di sieropositività)

6.5 Quadro riepilogativo animali sospetti all'esame clinico/anatomo-patologico

Categoria*	N° capi sospetti	Azienda di provenienza dei capi sospetti

- scrofe, verri, scrofette, suinetti sotto scrofa, lattoni, svezzati, magroni, grassi

7. ANAMNESI RECENTE

7.1 Data prelievo:/...../.....

7.2 Materiale prelevato: feci n° campioni:

epitelio n° campioni:

sangue n° campioni:

organi specificare quali:

.....
.....

7.3 Data isolamento dell'*enterovirus* :/...../.....

7.4 Data isolamento del virus della PSC: :/...../.....

7.5 Data esito di sieropositività:/...../.....

7.6 Quadro riepilogativo dell'esito sierologico:

Categoria*	Capi prelevati	Capi positivi	Tipo Ig	Azienda di provenienza capi positivi

- scrofe, verri, scrofette, suinetti sotto scrofa, lattoni, svezziati, magroni, grassi

8. ANAMNESI REMOTA

8.1 Stato sanitario precedente:

Azienda accreditata

Azienda positiva

Azienda negativa (in fase di ri/accreditamento)

9. NOTE E CONCLUSIONI

(da intendersi come informazioni supplementari non comprese nel questionario, nonché la formulazione di una o più ipotesi sulla origine della infezione)

CERTIFICATO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE PER GLI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO DI SUINI

1. DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE/CONDUCENTE DEL MEZZO DI TRASPORTO

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo(tipo/targa)

dichiara che il più recente scarico di suini è avvenuto a:

Provincia, Luogo	Data	Ora
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

- Dopo lo scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell'automezzo, la rampa di carico e le ruote dell'automezzo
- La pulizia e la disinfezione si sono svolte:

Provincia, Luogo, Nominativo impianto disinfezione	Data	Ora
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

Il disinfettante utilizzato è stato:.....

Data	Luogo	Firma dell'operatore/conducente
Nome dell'operatore/conducente in stampatello:		

VERBALE DI SOPRALLUOGO IN STALLA DI SOSTA

ASL: DISTRETTO:

CODICE AZIENDALE:

DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA:

.....

PROPRIETARIO:

DETENTORE (se diverso dal proprietario):

INDIRIZZO DELL'AZIENDA:

COMUNE: PROVINCIA:

VETERINARIO CHE HA ESEGUITO IL
SOPRALLUOGO:.....
DATA DEL SOPRALLUOGO:

E' presente il registro di carico-scarico degli animali? Sì No

Le movimentazioni delle partite sono correttamente documentate? Sì No
(corretta compilazione del registro, presenza modello 4)

Viene rispettato l'avvicendamento degli animali nei tempi previsti (entro 30 giorni)?
 Sì No

La disinfezione dei locali di stabulazione viene regolarmente effettuata ?
 Sì No

Il registro delle disinfezioni viene correttamente compilato? Sì No

Sono presenti disinfettanti idonei per MVS in azienda? Sì No

L'apparecchiatura per la disinfezione è funzionante? Sì No

Note: _____

Timbro e firma del
veterinario

ALLEGATO E

PROCEDURE DI DISINFEZIONE RELATIVE ALLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO.-

Disinfettanti efficacia nei confronti dell'*enterovirus* della Malattia Vescicolare del suino: vengono elencati i principi attivi più efficaci e di cui esiste una sufficiente casistica di impiego pratico.

Idrossido di Sodio (NaOH): alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH pari a 12.

Idrossido di Potassio (KOH): alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH pari a 12.

Glutaraldeide: alla concentrazione del 2% di sostanza attiva.

Linee guida d'impiego:

Il disinfettante, a meno che non venga utilizzato per decontaminare miscele, per esplicare una efficace azione deve essere deposto su superfici perfettamente pulite e non eccessivamente assorbenti.

Considerata la forte attività caustica dell'Idrossido di Sodio e di Potassio, tali sostanze dovrebbero essere utilizzate esclusivamente per materiali resistenti (es: muri) o di cui non interessa preservarne l'integrità.

La Glutaraldeide è consigliata soprattutto per la decontaminazione degli automezzi o dei materiali metallici per la assenza di attività caustica.

L'Idrossido di Potassio è consigliato per la decontaminazione del materiale organico (es. liquami) per la possibilità di smaltirlo successivamente come fertilizzante.

In ogni caso si raccomanda una particolare prudenza nonché l'utilizzo delle dovute precauzioni nel maneggiare le sostanze indicate considerato il vario grado di pericolosità (per il contatto e/o per inalazione) nei confronti dell'operatore e l'eventuale impatto ambientale delle stesse, nel rispetto delle normative vigenti in materia.